

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI "INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO DELLA SICILIA SUD-OCCIDENTALE: ADDUZIONE DA MONTESCURO OVEST PER MAZARA, PETROSINO, MARSALA"

RISCONTRO FORNITO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Chiarimento n. 1.

Domanda: *"in merito alla procedura di cui all'oggetto, si chiede a codesta Stazione Appaltante se sia possibile la partecipazione di una impresa dotata di sola categoria OG6 Classifica VIII illimitata subappaltando le rimanenti categorie scorporabili OG13-OS18AOS21-OS35 al 100%."*

Risposta: Si conferma che è ammesso il subappalto integrale delle lavorazioni afferenti alle categorie scorporabili e subappaltabili indicate nel disciplinare di gara. Il possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG6 in classifica illimitata consente la partecipazione alla gara, coprendo, la classifica illimitata, l'intero importo dell'appalto ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, sempreché i lavori afferenti alle categorie scorporabili e subappaltabili, per le quali il concorrente non abbia la qualificazione, siano integralmente affidate in subappalto ad imprese che abbiano la qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla esecuzione di detti lavori.

Chiarimento n. 2.

Domanda: *"Con riferimento al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica relativo alle Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, merito tecnico si chiedono i seguenti chiarimenti:*

1) punti a), b), c) d): le pagine previste per la relazione si intendono escluse di copertine e/o indici?

2) punto b) Organizzazione e modalità di conduzione del cantiere: è possibile allegare schemi grafici e schede in formato A4 o A3 oltre le 20 pagine A4 previste per la relazione?"

Risposta: Risposta al quesito n. 1. La ratio della lex specialis è quella di richiedere che il contenuto sostanziale, oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, non superi un limite massimo di pagine; vanno escluse dal computo, dunque, la copertina e l'indice, trattandosi di elementi evidentemente privi di contenuto tecnico sostanziale rilevante ai fini della valutazione dell'offerta

Risposta al quesito n. 2. Considerato il tenore letterale dell'art. 11.2, lett. b) del disciplinare di gara, non è possibile allegare schede grafiche o illustrazioni fotografiche oltre le 20 pagine in formato A4. Dunque, se vorranno inserirsi dovranno essere computate entro il limite massimo di 20 pagine in totale.

Chiarimento n. 3.

Domanda: *"(...omissis...) Inoltre dall'analisi del documento MMP408020000R1 denominato "Capitolato speciale d'appalto: Norme tecniche" si legge al paragrafo 9.2 denominato "tubi in ghisa" e ai sottoparagrafi 9.2.2 e 9.2.12 quanto di seguito: "Ai sensi dell'art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, l'offerta sarà respinta se il valore economico dei prodotti fabbricati in paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti offerti" La scrivente chiede se tale limitazione è applicata alle sole tubazioni in ghisa sferoidale o fa riferimento a tutti i materiali previsti nel presente progetto: da una lettura dell'art.137 comma 2 del D.lgs. nr.50/2016, si evince che l'articolo si applica a tutti i materiali e non alle sole tubazioni in ghisa sferoidale. Si fa anche notare inoltre che l'articolo 137 si applica a gare di forniture e non di lavori e che l'art.28 comma 11 dello stesso decreto legislativo riporta in maniera inequivocabile quanto segue: "A un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato." Pertanto la scrivente, chiede nel caso in cui sia legittimo utilizzare l'art.137 comma 2, se lo stesso si applica alle sole tubazioni in ghisa sferoidale.*

Risposta: si richiama quanto disposto dall'art. 9.2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme tecniche in relazione all'accettazione dei tubi e dei pezzi speciali: "ai sensi dell'art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, l'offerta sarà respinta se il valore economico dei prodotti fabbricati in paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti offerti". Siciliacque ha espressamente esercitato dunque la facoltà prevista dal richiamato disposto normativo, limitando detta scelta già in fase di progettazione, ai tubi ed ai pezzi speciali. Siciliacque si riserva

la facoltà di avvalersi della disposizione indicata dall'art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016 in fase di esecuzione per i restanti materiali

Chiarimento n. 4.

Domanda: *“La presente per richiedere un chiarimento in relazione ai requisiti di partecipazione. Per la redazione del progetto definitivo oggi posto a base di gara il Progettista è stato supportato da differenti professionisti tra cui la nostra società di ingegneria (...omissis...). Ciò premesso si chiede con la presente se l'eventuale partecipazione di (...omissis...) in RTP con altri professionisti alla gara in questione, che dimostrino il possesso dei requisiti per la progettazione di cui all'art. 6.3.2 del Disciplinare di gara, possa determinare motivo di esclusione giustificata dal supporto alla progettazione resa*

Risposta: L'art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 pone il seguente divieto: “... gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”. Il medesimo articolo pone anche la seguente disposizione derogatoria, ovvero: “Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”. Codesta rispettabile società ha coadiuvato la struttura di Siciliacque nella progettazione definitiva delle opere, appare pertanto evidente, a parere dello scrivente, che possa avere acquisito informazioni maggiori rispetto a quelle risultanti dalla documentazione messa a disposizione di tutti i partecipanti.

Palermo, 30 giugno 2023

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Enrico Spada)